
EMIL HERMAN S.J. (1891-1963) ED IL SUO CONTRIBUTO ALLA CANONISTICA ORIENTALE*

GEORGES RUYSSSEN S.J.

Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Cenni biografici. §2. *Adnotationes* dell'HERMAN S.J. circa il *motu proprio* «*Crebræ allatæ sunt*». §3. Conclusione. *ADDENDUM* – Bibliografia tematica del Rev. P. Prof. E. HERMAN S.J.

In occasione delle celebrazioni giubilarie del 75° anniversario del Pontificio Istituto Orientale (P.I.O.) svoltesi nel 1992, Mons. Prof. JOESPH PRADER ebbe modo di ricordare il Padre HERMAN in questi termini:

«Con Padre Herman scomparve un grande orientalista e conoscitore dell'Oriente cristiano, un maestro illustre, un instancabile lavoratore al servizio della Chiesa»¹.

§1. Cenni biografici

EMIL HERMAN nacque il 5 aprile 1891 ad Aquisgrana (Aachen) in Germania in una famiglia di distinta civiltà e benestante (suo padre era banchiere)². Entrò nella Compagnia di Gesù nel 1912. Dopo aver dovuto

* Relazione presentata in occasione della Giornata di Studio: «*La Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale (1971-2011). Riflessioni sui primi quaranta anni di attività scientifica e suo influsso sulla scienza del diritto canonico orientale*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 12 dicembre 2011.

¹ PRADER J., *Il Pontificio Istituto Orientale e il diritto canonico delle Chiese orientali*, in TAFT R.F. & DUGAN J.L. (eds.), *Il 75° anniversario del Pontificio Istituto Orientale – Atti delle celebrazioni giubilarie 15-17 ottobre 1992*, Roma 1994, 187.

² Per le date biografiche del Padre HERMAN siamo tributari dei seguenti studi: COUSSA A., *Servizio Informazioni Chiesa Orientale*, 266 (31 gennaio 1963), 7-11. ŘEZÁČ J., *P. Aemilius Herman S.I.*, in *Orientalia Christiana Periodica* 29 (1963), 250-259; PRADER, *Il Pontificio Istituto Orientale e il diritto canonico delle Chiese orientali*, 187; POGGI V., *Il settantennio del Pontificio Istituto Orientale*, in *Seminarium* 3 (1987), 218; CAPIZZI C., *Herman, Emil. Canonista*, in *Diccionario Historico de la Compañia de Jesús*, Roma-

interrompere i suoi studi di filosofia e di teologia per causa della prima Guerra mondiale³, fu ordinato sacerdote nel 1923. Mandato poi a Roma per completare i suoi studi in diritto canonico (1924-1926), che concluse *summa cum laude*, fu nominato nel 1927 professore di diritto canonico al PIO. In questa cattedra succedeva al Padre F. CAPPELLO S.J. (1897-1962) e vi rimase per più di trent'anni fino al 1959⁴. Inoltre, Padre HERMAN fu preside e il secondo rettore dell'Istituto Orientale dal 1931 al 1951, succedendo a Mons. MICHEL D'HERBIGNY S.J. (1880-1957). Nel 1929 quando fu istituita la Commissione cardinalizia per gli studi preparatori della codificazione orientale Padre HERMAN fu assunto come consultore e si consacrò alla redazione degli schemi dei canoni e alla raccolta delle fonti. Compiuto questo lavoro, fu di nuovo nominato consultore della *Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis* stabilita nel 1935. Nel 1937 fu membro della Consulta speciale (*Consilium speciale*) per la redazione del testo finale dei canoni e delle loro fonti. Insieme ai Cardinali LARRAONA (1887-1959-1973) e COUSSA (1897-1962-1962) egli lavorò dal 1943 in poi alla redazione definitiva del Codice orientale. Il suo contributo a questa prima codificazione del diritto canonico orientale fu immenso, cosicché Padre HERMAN può certamente esserne considerato come uno dei “padri fondatori”⁵. Il suo nome figura, insieme con quelli dei Cardinali COUSSA e LARRAONA, nella *præfatio* al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (1990) come quelli che hanno finalizzato il testo del primo *Codex Iuris Canonici Orientalis*⁶.

Madrid 2001, 1908; KUCHERA M., *P. Aemilius Herman S.I. (1891-1963) Jesuit Canonist* (in corso di pubblicazione).

³ Come futuro orientalista è interessante notare che durante la prima Guerra mondiale HERMAN lavorò come infermiere curando i soldati feriti a Jaroslav in Galizia nonché a Novegrodek in Bielorussia e a Kevevara sul Danubio in Ungheria.

⁴ Sul suo insegnamento, ŘEZÁČ J., *P. Aemilius Herman S.I.*, op. cit., 251: «*Munus professoris P. Herman plus quam 30 annos magna cum satisfactione discipulorum obiit. Scholae enim eius amplo et profundo studio fontium praepratae, lucidae erant in expositione, aequilibratae in iudiciis ferendis, necnon armoenae [...]*».

⁵ ŘEZÁČ accenna a questo lavoro instancabile però molto fruttuoso indicando che la Consulta per la redazione definitiva del Codice si tenne dal 23 febbraio fino al 24 novembre 1944 non meno di 71 incontri. Tuttavia questo rende soltanto una “immagine pallida” del contributo di Padre Herman alla codificazione orientale. ŘEZÁČ, *P. Aemilius Herman S.I.*, 253-254: «*[Consilium redactionis definitivae Codicis] quae sola a die 23 februarii ad diem 24 novembris anni 1944 habuit 71 congressum. Haec arida potius enumeratio imaginem nonnisi pallidam repraesentat immensi illius laboris, quem P. Herman in opere Codificationis orientalis impendit*».

⁶ *Praefatio* al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (edizione dell'*Enchiridion Vaticanum* n° 12, 49): «Durante gli anni 1943 e 1944 questo Corpo [di leggi], già stampato in un solo volume, fu sottoposto a un accuratissimo lavoro di “coordinamento” dai notissimi Acacio Coussa BA, Emilio Herman SI e Arcadio Larraona CMF (...)». Il Padre HERMAN fu responsabile per i canoni 1154 a 1551. Cfr. KUCHERA M., *P. Aemilius Herman S.I. (1891-1963) Jesuit Canonist*, nota di piè di pagina nr. 2.

A questi compiti si era aggiunta dal 1930 la nomina a Consultore della Congregazione per la Chiesa orientale, come allora era denominata⁷. Anche qui il suo contributo fu immenso: produsse più di cento voti in trent'anni⁸! Infaticabile, Padre HERMAN spendeva tutte le sue energie alle sue missioni – aveva anche collaborato alla preparazione dell'ultimo *motu proprio* «*Cleri Sanctitatis*» – fino all'esaurimento. Durante un viaggio in Libano nel 1956 – aveva allora 65 anni – Padre HERMAN si ammalò gravemente. Fu diagnosticato l'inizio di un'arteriosclerosi cerebrale. Per qualche anno si sforzò a portare avanti il suo insegnamento, però il morbo fece inesorabilmente la sua strada costringendolo a deporre le armi e a ritirarsi nel 1961 nella casa di formazione dei gesuiti a Münster (Germania). Fu là che raggiunse la Casa del Padre il 20 gennaio 1963 a 72 anni.

Prima di analizzare il contributo di Padre HERMAN alla scienza canonistica orientale, ci fermiamo ancora un attimo intorno alla domanda: che tipo di persona era Padre HERMAN? Lasciamo, ben volentieri, la parola al suo amico, il Cardinale COUSSA che pronunciò queste parole durante l'elogio funebre:

«Scompare con Padre Herman un orientalista di valore, un educatore di sacerdoti, un cesellatore di anime consacrate a Dio, un maestro preclaro, un religioso umile che predicava anche quando non parlava: il suo silenzio era spesso più eloquente della sua parola; un signore del pensiero e del tratto, dell'intelligenza aperta ed acuta e dalla cultura vasta e profonda, che seppe nascondere con una modestia senza pari, dall'occhio candido di fanciullo, alieno dal sospetto, incapace di pensar male; un lavoratore al servizio della Chiesa, sempre instancabile e preciso, che sapeva unire la serietà, quando ci voleva, con il sorriso, che non mancava mai sul suo labbro ed era trasparenza del suo cuore cristallino, espressione esterna di

⁷ Cfr. BROGI M. D., *La Congregazione per le Chiese Orientali e le due Commissioni codificatrici rispettivamente del Codex Iuris Canonici Orientalis e del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, in «*Iura Orientalia*» VI (2010), 48-70 [www.iuraorientalia.net].

⁸ Questo lavoro di consultore non si limitò alla Congregazione per la Chiesa orientale. Innumerevoli sono i suoi pareri e voti per vescovi, superiori religiosi nonché per altri dicasteri della Curia romana: Congregazione per i Religiosi, per i Seminari e le Università. Fu anche investito da PIO XII come visitatore di collegi di rito orientale a Roma e di monasteri maroniti e melchiti in Libano. Padre HERMAN stava anche alla cula dell'Istituto San Giovanni Damasceno per cui elaborò un progetto di fondazione. Questo collegio era destinato per i sacerdoti di rito orientale che svolgevano studi ecclesiastici a Roma. Questo collegio fu approvato da PIO XII nel novembre 1940 e Padre Herman ne fu il primo rettore per dieci anni. Cfr. KUCHERA M., *P. Aemilius Herman S.I. (1891-1963) Jesuit Canonist*.

pace interiore; un asceta, che tutto dava senza nulla mai chiedere per sé; un Superiore accogliente, fine e discreto, retto nel giudizio. Sempre cordiale, leale e sereno, ispirava fiducia dal primo incontro [...]»⁹.

Percorrendo gli scritti¹⁰ di Padre HERMAN – senza contare le sue innumerevoli recensioni in *Orientalia Christiana Periodica* – si comprende subito che egli non si sia, per nulla, limitato al diritto canonico orientale, anzi il suo vero amore era la storia, soprattutto quella delle istituzioni ecclesiastici e civili bizantini¹¹. L'elenco di tali scritti dedicati a questa tematica non conta meno di trentadue titoli e perciò non fa meraviglia che l'HERMAN venisse molto apprezzato dai bizantinisti stessi come partecipante ai loro congressi internazionali. Un altro soggetto che gli stava molto a cuore era l'ecumenismo¹², preoccupazione che traspare anche nei suoi scritti canonistici¹³. In questa era, ancora pre-ecumenica, Padre HERMAN fu certamente un precursore mosso da uno slancio sincero per l'unità dei cristiani. Pare che ammetteva già, come rettore del P.I.O., che dei non-cattolici potessero assistere ai corsi¹⁴. Fu uno dei fondatori a Roma del “foyer” per l'unione nel 1944 e nel 1949 della rivista *Unitas* (Londra – New York) e non esitò ad impegnarsi a favore di ciò che si chiamava allora “l'unionismo” collaborando in riviste e a congressi, come quelli di Velehrad (Moravia). Fu anche la sua sensibilità ecumenica che spinse Padre Herman a consacrarsi alla raccolta delle fonti del diritto ecclesiastico russo. Ne è una prova splendida, la sua opera come autore unico del *De fontibus iuris*

⁹ COUSSA A., *Servizio Informazioni Chiesa Orientale*, 8.

¹⁰ ŘEZÁČ J., *P. Aemilius Herman S.I.*, 251: «*Testimonium praeclarum huius rei quatuor volumina praebent eius scriptorum, magna ex parte prima vice quaestiones varias iuris canonici orientalis pertractantium*».

¹¹ *Ibid.*, 252: «*Campus tamen praedilectus investigationum eius historia, praesertim institutionum ecclesiasticarum nec non civilium byzantinarum, constituabat. Articuli huc spectantes, referuntur praesertim ad Patriarchas, Metropolitas, Episcopos, clerum inferiorem; dein multos quaque aspectus vitae monasticae (...); praeterea agit de quaestionibus quae ad Sacramenta se referunt et ad ius poenale (...). Tandem adiungendae sunt tractationes ex iure civile byzantino, praesertim ad matrimonium spectantes. Nec in fine omitti potest mentio ampliorum tractationum (...) de Commentatoribus byzantinis iuris ecclesiastici*». L'elenco impressionante degli articoli di Padre HERMAN dedicati alla storia, agli istituti, al diritto bizantino, senza contare le innumerevoli voci in altri dizionari, si trova in appendice al presente studio.

¹² L'elenco degli articoli di Padre HERMAN riguardanti l'ecumenismo – senza limitarsi all'ortodossia – si trova in appendice al presente studio.

¹³ Come per esempio l'articolo: HERMAN E., *Regunturne Orientales dissidentes legibus matrimonialibus Ecclesiae latinae?*, in *Periodica re de morali, canonica, liturgica* 27 (1938), 7-20; e l'articolo: HERMAN E., *Quibus legibus subiciantur Dissidentes ritum orientalium*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 62 (1951), 1043-1058.

¹⁴ KUCHERA M., *P. Aemilius Herman S.I. (1891-1963) Jesuit Canonist*: «As rector he allowed non Catholics to attend courses at the Oriental Institute. Among these students were Reverend Stephan Popoff, the pastor of Saint Nedelia in Sofia, Bulgaria, and the Turkish Greek Orthodox deacon Chrysostom Constantinidis, who later became the Orthodox Metropolitan Archbishop of Mira».

ecclesiastici Russorum: commentarius historicus–canonicus pubblicata dalla Congregazione per la Chiesa orientale¹⁵. Nel 1944 uscì in collaborazione con il Padre WUYTS S.J. (1912-1986), altro eminente canonista del P.I.O. in quei tempi, il secondo volume delle fonti russe: *Textus selecti iuris ecclesiastici Russorum – selegerunt, latine verterunt, adnotationibus auxerunt Aemilius Herman S.I. et Antonius Wuyts S.I.*¹⁶.

Tornando ora al diritto canonico, la sua prima pubblicazione canonica fu dedicata al famoso¹⁷ decreto «*Cum data fuerit*» della Congregazione per la (allora) Chiesa orientale del marzo 1929 in cui fu regolata l'amministrazione spirituale dell'ordinariato ruteno negli Stati Uniti¹⁸. L'altra opera rilevante fu il «*De ritu in iure canonico*»¹⁹. Anche se egli pubblicò sul diritto dei religiosi e i beni temporali²⁰ e sulla legislazione dei processi²¹, la materia verso cui senz'altro ha contribuito di più è quella matrimoniale. Il celebre motu proprio «*Crebrae allatae sunt*» sul matrimonio degli orientali, promulgato da PIO XII il 22 febbraio 1949,

¹⁵ HERMAN E., *De fontibus iuris ecclesiastici Russorum: commentarius historicus–canonicus*, in *Codificazione canonica orientale*, Fonti. Serie II. Fascan. 6, Città del Vaticano 1936.

¹⁶ HERMAN E. & WUYTS A., *Textus selecti iuris ecclesiastici Russorum – selegerunt, latine verterunt, adnotationibus auxerunt Aemilius Herman S.I. et Antonius Wuyts S.I.*, Roma 1944. Tuttavia si interessò anche agli impedimenti al matrimonio dal punto di vista delle codificazioni ortodosse: HERMAN E., *De Impedimentis matrimonialibus secundum codificationes iuris ecclesiastici recentes «orthodoxorum»*, in *Orientalia Christiana Periodica* 3 (1937), 233-259.

¹⁷ Famoso perché nell'articolo 12 il decreto introdusse il celibato obbligatorio per il clero greco-ruteno negli Stati Uniti.

¹⁸ HERMAN E., *De spirituali administratione Ordinariatuum Greco–Ruthenorum in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis “Cum data fuerit” (decretum et annotationes)*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 18 (1929), 189-214. Si veda anche KUCHERA M., *A Balance between Concession and Discipline, “Cum data fuerit”, Article XII and “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, Canon 758 §3 in the Metropolia “sui iuris” of Pittsburgh, USA, A Question of Celibacy or Jurisdiction*, Roma 2005.

Nel 1956 Herman pubblicò sull'ordinariato per i fedeli di rito orientale in Francia: HERMAN E., *Ordinariatus pro omnibus christifidelibus ritus orientalis in Gallia degentibus instituitur*, in *Monitor Ecclesiasticus* 81 (1956), 27-30.

¹⁹ HERMAN E., *De ritu in iure canonico*, in *Orientalia Christiana* 32 (1933), 96-158. Seguivano altre articoli sul tema del rito: HERMAN E., *De ritu mulieris*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 29 (1940), 1-16; IDEM, *Adnotationes ad responsa Pontificiae Commissionis ad Codicis Canones authenticæ interpretandos, I, De transitu ad alium ritum*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 29 (1940), 388; IDEM, *De conceptu ritus*, in *The Jurist* 2 (1942), 333-345.

²⁰ HERMAN E., *De motu proprio “Postquam Apostolicis”*, in *Monitor Ecclesiasticus* 77 (1952), 233-260. Pubblicò anche sul celibato del clero in Oriente: HERMAN E., *Celibat des clercs en Droit oriental*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Volume 3, cols. 145-156.

²¹ HERMAN E., *De novissima lege processuali Ecclesiae Orientalis edita Motu proprio ‘De iudiciis’*, in *Monitor Ecclesiasticus* 75 (1950), 599-620; IDEM, *Adnotationes ad Litteras Apostolicas Motu proprio datas: De Iudiciis pro Ecclesia Orientali*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 5 (1950), 1045-1064.

entrò in vigore il 2 maggio 1949²². Già lo stesso anno Padre HERMAN pubblicò un commento su questo *motu proprio*²³. Tale commento fu seguito da altre sette pubblicazioni sulle interpretazioni autentiche in cui vari punti del *motu proprio* furono chiariti²⁴. È precisamente in questi scritti – tutti in un ottimo latino e molto chiari – che possiamo rintracciare il meglio il contributo specifico di Padre HERMAN alla legislazione sul matrimonio. Per questo motivo ci concentriamo su questi scritti, anche se il riassunto del suo studio sul diritto matrimoniale rimane il suo corso ad uso degli auditori: *De disciplina sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientale iuxta Motu proprio "Crebrae allatae sunt"* scritto nel 1958, quando Padre HERMAN fu già malato da due anni.

Ovviamente non è il nostro scopo scendere nei dettagli della materia matrimoniale del m.p. «*Crebrae allatae sunt*», ma, come detto, ci limitiamo ad uno studio delle sue *adnotationes* che accompagnarono le varie interpretazioni autentiche date in questo campo dalla *Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis*.

§2. *Adnotationes* dell'HERMAN S.J. circa il *motu proprio* «*Crebrae allatae sunt*»

Una prima preoccupazione dell'HERMAN fu quella di armonizzare il *motu proprio* emanato da PIO XII (1876-1958) sul matrimonio denominato: «*Crebrae allatae sunt*» [= C.A.] con il *Codex Iuris Canonici* del 1917 [= *CIC* 1917].

In quanto al rito da applicare nella celebrazione dei matrimoni misti²⁵, nel can. 1102 §2 *CIC* 1917 la Chiesa latina proibiva ogni forma di celebrazione religiosa, anzi esigea che il consenso matrimoniale fosse ricevuto dal sacerdote al di fuori della chiesa, tranne se l'ordinario dava la dispensa (can. 1109 §3 *CIC* 1917)²⁶. Tuttavia per causa dell'importanza conferita dagli orientali alla

²² PIUS XII, *Motu proprio Crebrae allatae sunt*, 22 februarii 1949, *AAS* 41 (1949), 89-119. Per una traduzione inglese dei canoni, si vede POSPISHIL V., *Interritual Canon Law Problems in the United States and Canada*, Maryland 1955, 166-197.

²³ Tuttavia, la sua prima pubblicazione sul matrimonio risale al 1935.

²⁴ L'elenco degli articoli di HERMAN riguardanti il matrimonio si trova in appendice al presente studio.

²⁵ HERMAN E., *Responsa ad proposita dubia. Litterae apostolicae motu proprio datae „Crebrae allatae sunt“ Canonis 85 interpretatio authentica. Litterae apostolicae motu proprio datae „Sollicitudinem nostram“ Canonis 72 §1 n°6 interpretatio authentica; Canonis 151 §1 interpretatio authentica. Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 212-216; HERMAN E., *Responsa ad proposita dubia Litterae apostolicae motu proprio datae "Crebrae allatae sunt" de Disciplina Sacramenti Matrimonii, Interpretationes authenticae can. 35, can. 18 §2, can. 31, can. 32 §5, can. 85 §2, can. 86 §1 n°2, can. 88 §3*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 251-253.

²⁶ Can. 1102 §2 *CIC* 1917: «*Sed omnes sacri ritus prohibentur; quod si ex hac prohibitione graviora mala praevideantur, Ordinarius potest aliquam ex consuetis ecclesiasticis caeremoniis, exclusa semper Missae celebratione, permittere*». Can. 1109 §3 *CIC* 1917: «*Matrimonia vero inter partem catholicam et partem*

benedizione degli sposi la Santa Sede aveva adottato in varie istruzioni una condotta particolare dinanzi ai matrimoni misti dei fedeli orientali e perciò tollerava la benedizione di tali matrimoni misti²⁷. La *ratio* era che la disciplina matrimoniale in Oriente esigesse per la validità del matrimonio la benedizione del sacerdote²⁸, nonché evitasse il passaggio all'ortodossia da parte dei cattolici altrimenti privati da ogni forma di benedizione matrimoniale²⁹. Queste istruzioni costituirono la base del can. 85 §1 C.A. che, invece di proibire il rito sacro come nel *CIC 1917*, richiedeva per la validità del matrimonio un rito sacro, definito nel can. 85 §2 C.A. come l'intervento di un sacerdote che assistesse e benedicesse³⁰.

Pertanto esisteva il dubbio se il sacerdote latino che assiste legittimamente al matrimonio tra una parte cattolica orientale e un'altra parte non-cattolica, battezzata o no, deve osservare la prescrizione latina che proibisce il rito sacro o la prescrizione orientale che esige *ad validitatem* tale rito. Quindi prevale il rito del sacerdote o il rito del fedele cattolico? Il Padre HERMAN ribadiva il principio generale in virtù del quale il sacerdote che pone un atto giuridico deve farlo a secondo il suo proprio diritto³¹. Anche il can. 733 §§1 & 2 *CIC 1917* prevede di seguire il proprio rito nell'amministrare e ricevere i sacramenti³². Quindi il sacerdote latino, se assiste a tale matrimonio misto, non

acatholicam extra ecclesiam celebrentur; quod si Ordinarius prudenter iudicet id servari non posse quin graviora orientur mala, prudenti eius arbitrio committitur hac super re dispensare, firmo tamen praescripto can. 1102 §2».

²⁷ Si vede per esempio SACRUM OFFICIUM, *Instructio ad omnes Episcopos orientales an. 1888, Collectanæ S. Congregatio de Propaganda Fide seu decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, Volumen II, Roma 1907, 232, nn° 2 e 4. Per altri esempi di tali istruzioni date dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide o dal Sant'Ufficio cfr. COUSSA A., *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, Volumen III De Matrimonio*, Roma 1950, 80-82; GALTIER F., *Le mariage. Discipline orientale et occidentale*, Beyrouth 1950, 282.

²⁸ HERMAN, *Responsa ad proposita dubia*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 214: «Propter magnam aestimationem quam de sanctitate matrimonii habebant, Orientales difficulter quoque admiserunt omissionem ritus ubi de connubio catholicum inter et dissidentem agebatur. SS. Romanae Congregationes initio aegre talem celebrationem ferebant. Decursu temporis vero, ubi cautiones ab Ecclesia praescriptae praestabantur, Summi Pontifices talem modum procedendi toleraverunt».

²⁹ *Idem*, 215: «Grave enim periculum haberi solet, ne sponsi, negata benedictione catholica, sacerdotem dissidentem adeant, vel pars acatholica, se vinculo religioso non ligatam censens, data occasione a parte catholica discedat et novum matrimonium ineat».

³⁰ Can. 85 C.A. : «§1. Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur ritu sacro (...) §2. Sacer censetur ritus, ad effectum de quo in §1, ipso interventu sacerdotis assistentis ac benedicientis».

³¹ HERMAN, *Responsa ad proposita dubia*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 215: «(...) regula generalis iuris vult eum qui actum iurisdictionis vel similis potestatis exercet, secundum normas quibus ipse ligatur, procedere». Cfr. anche COUSSA, *Epitome*, n° 10.

³² Can. 733 *CIC 1917*: «§1. In sacramentis conficiendis, administrandis ac suscipiendis accurate serventur ritus et caeremoniae quae in libris ritualibus ab Ecclesia probatis praecipuntur. §2. Unusquisque autem ritum suum sequatur, (...)».

può applicare nessun rito sacro, secondo la disciplina del can. 1102 §2 *CIC* 1917. Parimenti, il sacerdote orientale che assiste legittimamente a un matrimonio misto tra una parte cattolica latina e un'altra parte non-cattolica, battezzata o no, è tenuto all'esigenza del rito sacro in virtù della sua propria disciplina del can. 85§1 *C.A.* In questo caso il rito sacro è richiesto *ad validitatem*³³. Dal lato della disciplina latina uno non potrà non meravigliarsi che per il cattolico orientale sposato dal sacerdote latino, per esempio con un ortodosso, non c'è nessun rito sacro, mentre per la mentalità orientale, sia cattolica sia ortodossa, tale rito sacro è indispensabile. Questo non è soltanto il risultato di una concezione diversa del matrimonio tra Occidente ed Oriente, ma è anche il frutto di una *communicatio in sacris* "chiusa" tale che fu imposta dai cann. 731 §2 & 1258 §1 *CIC* 1917³⁴. Dal lato della disciplina orientale è ugualmente da meravigliarsi che per il cattolico latino sposato, per esempio con un ortodosso (o anzi con un protestante), da un sacerdote orientale si prevede il rito sacro orientale del sacerdote. Di questa distorsione era consapevole il Padre HERMAN:

*«Neque proinde in hoc canone difficultatum ratio habetur quae interdum oriri possunt, in tali casu extraordinario; v.g. grave scandalum facile in certis regionibus latinis nasci potest, si caeremoniis liturgicis in mixtis nuptiis sacerdotibus latinis interdictis, sacerdos ritus orientalis matrimonio inter fidelem latinum et partem acatholicam in missa sollemnem benedictionem conferat. Sed etiam ubi non de scandalo fidelium, sed de caeremoniis insuetis et ingratis agitur, v.g. de coronis metallicis in processione solemni ferendis, non inisistendum videtur ut omnia in libris liturgicis praescripta necessario perficiantur (...) In his casibus sacerdotes orientales sine dubio rationem habere debent difficultatem quae ex diversitati ritus oriuntur, (...)»*³⁵.

³³ Cfr. la risposta della *Pontificia Commissio pro Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis* nella sua interpretazione autentica del 22 febbraio 1949. PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Litterae apostolicae motu proprio datae „Crebrae allatae sunt“. Responsa ad propositum dubium. Canonis 85 interpretatio authentica, 22 februarii 1949*, in *AAS* 45 (1953), 104.

³⁴ Can. 731 §2 *CIC* 1917: «*Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi prius, erroribus reiectis, Ecclesiae reconciliati fuerint*». Can. 1258 §1 *CIC* 1917: «*Haud licitum est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in sacris acatholicorum*».

Oggi nel *CIC* del 1983 si risolve la questione in un modo più elegante, cfr. can. 1127 *CIC* nel caso di un matrimonio misto con una parte non cattolica di rito orientale. Nel *CCEO*, si vede il canone equivalente, can. 834 §2 *CCEO*. Si vede anche il Direttorio ecumenico *A la recherche de l'unité* n° 153.

³⁵ HERMAN E., *Responsa ad proposita dubia*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 216.

Un altro caso di armonizzazione spuntava fra il can. 1095 §1, 2° *CIC 1917* e il can. 86 §1, n° 2 *C.A.*³⁶

Secondo la legislazione orientale il parroco e il gerarca del luogo assistono validamente entro i limiti del loro territorio al matrimonio dei fedeli che sono i loro sudditi o che non sono i loro sudditi, purché siano del loro rito (“*modo sint sui ritus*”)³⁷. La legislazione latina non comportava questa aggiunta “*modo sint sui ritus*” e quindi il parroco e l’ordinario del luogo possono assistere entro i limiti del loro territorio ai matrimoni di fedeli indipendentemente se siano o no i loro sudditi o del loro rito³⁸. Allora, sorgeva la domanda se il parroco e l’ordinario del luogo latino – e per analogia il parroco e il gerarca del luogo orientale – possono assistere validamente, nei limiti del loro territorio, al matrimonio di due fedeli non-sudditi che non sono del loro rito. La risposta di HERMAN era negativa, visto che il parroco e il gerarca orientale sarebbero stati tenuti alla condizione che i non-sudditi siano del loro rito (“*modo sint sui ritus*”) e quindi non avrebbero potuto assistere validamente al matrimonio di due latini non-sudditi. Però nemmeno il parroco e l’ordinario latino del luogo avrebbero potuto assistere validamente al matrimonio di due orientali che non sono i loro sudditi, visto che il can. 90 §1, n° 1 *C.A.* affermava che sono tenuti alla forma canonica tutti i battezzati nella Chiesa cattolica e quelli che sono passati alla Chiesa cattolica³⁹. Ora nel caso del matrimonio fra due orientali non-sudditi questa forma canonica, precisata nel can. 86 §1, 2° *C.A.*, esige che il parroco e il gerarca del luogo fossero dello stesso rito di quello degli sposi (“*modo sint sui ritus*”)⁴⁰.

Un’altra armonizzazione fu operata dal Padre HERMAN nell’ambito dei matrimoni cattolici di rito misto fra il can. 1097 §2 *CIC 1917* e il can. 88 §3

³⁶ Cfr. HERMAN, *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 258 & HERMAN, *Litterae apostolicae motu proprio datae „Crebrae allatae sunt*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 581-582.

³⁷ Can. 86 §1, n° 2 *C.A.*: «*Parochus et loci Hierarcha valide matrimonio assistant : (...) 2° intra fines dumtaxat sui territorii sive contrahentes sunt subditi, sive non subditi, modo sint sui ritus; (...)*».

³⁸ Can. 1095 §1, n° 2 *CIC 1917*: «*Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio assistunt : (...) 2° intra fines dumtaxat sui territorii ; in quo matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide assistunt; (...)*».

³⁹ Can. 90 §1, 1° *C.A.*: «*Ad statutum superius formam servandam tenentur : 1° omnes in catholica Ecclesia baptizati ed ad eam ex haeresi aut schismate conversi [...] quoties inter se matrimonium ineunt; (...)*».

⁴⁰ HERMAN, *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 258: «*Il ne faut pas voir, en effet, dans la rédaction donnée par le Code oriental à cette détermination une modification à la discipline exprimée par le Code latin : il n’y a que l’explication de la doctrine reçue dans l’Eglise latine [...] exigeant toujours en plus de la compétence territoriale une compétence communautaire. Si le Code latin ne l’exprime pas explicitement, c’est que, conformément au can. 1 sa législation ne concerne que l’Eglise latine et n’oblige pas les fidèles de l’Eglise orientale (...)*».

C.A.⁴¹. Il *CIC 1917* stabiliva che i matrimoni di cattolici di rito diverso o misto (es. latino e maronita) avrebbero dovuto essere celebrati nel rito dell'uomo, futuro sposo, e dinanzi al parroco di costui, almeno che il diritto particolare prevede diversamente (“*nisi aliud particulari iure cautum sit*”)⁴².

Per gli orientali, in questi casi di rito misto il matrimonio era tradizionalmente celebrato dal parroco dello sposo, pertanto esistevano delle eccezioni in cui un tale matrimonio veniva celebrato dal parroco della sposa, come dagli italo-albanesi⁴³, dai ruteni in Galizia⁴⁴, nei Stati Uniti, in America del Sud e in Canada⁴⁵. Il primo passo per rovesciare questa prassi fu fatto da un decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa orientale del 27 aprile 1940 che prevedeva che d'accanto all'antica prassi (celebrare dinanzi al parroco della sposa): “*Quodsi de iusta causa adsit, poterunt nuptiae celebrari in ritu viri, de iudicio et de consensu Ordinarii loci*” (art. 39)⁴⁶. Il m.p. C.A. non conteneva più l'aggiunta “*nisi aliud particulari iure cautum sit*” e così abrogò ogni disciplina particolare contraria. Il can. 88 §3 C.A. stabiliva semplicemente che il matrimonio cattolico di rito misto venisse celebrato nel rito dello sposo e davanti al suo parroco⁴⁷. La ratio per abrogare l'antica prassi particolare fu di unificare la disciplina sul matrimonio. Padre HERMAN nelle sue *adnotationes* commentò questa interpretazione autentica come segue:

«*Sed si leges pro diversitate ritus alterius partis mox parochum sponsi, mox parochum sponsae matrimonio assistere statuunt, facile*

⁴¹ Cfr. HERMAN E., *Canon 5 Codicis Iuris Canonici possitne applicari ad interpretationem canonis 88 §3 motu proprio „Crebrae allatae sunt“, ubi de matrimoniis mixti ritus agitur?*, in *Monitor Ecclesiasticus* 80 (1955), 334-337; HERMAN E., *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 259 e IDEM, *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 582-584.

⁴² Can. 1097 §2 *CIC 1917*: «*In quolibet casu pro regula habeatur, ut matrimonium coram sponsae parochu celebretur, (...) matrimonia autem catholicorum mixti ritus, nisi iusta causa aliud particulari iure cautum sit, in ritu viri et eorum eiusdem parochu sunt celebranda*».

⁴³ BENEDICTUS XIV, *Constitutio Etsi pastoralis*, 26 maii 1742, §VIII n° IX, in *Collectanae S.C. de Propaganda Fide*, 127, n° 338. Si tratta della fattispecie del matrimonio tra uno sposo latino e una sposa greca.

⁴⁴ Si tratta di un decreto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide del 6 ottobre 1863. Cfr. HERMAN E., *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 259.

⁴⁵ Cfr. HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 583; GALTIER F., *Le mariage: discipline orientale et discipline occidentale: la réforme du 2 mai 1949*, Beyrouth 1950, 264.

⁴⁶ SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, *Decretum pro spirituali administratione ordinariatum graeco-ruthenorum in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis*, *AAS* 33 (1941), 27.

⁴⁷ Can. 88 §3 C.A.: «*(...) matrimonium autem catholicorum mixti ritus, in ritu viri et coram eiusdem parochu sunt celebranda, nisi vir, domicilium vel quasi-domicilium habens in regione orientali, consentiat ut matrimonium ritu sponsae et coram huius parochu celebretur*».

*perturbationes et difficultates oriuntur. Ob hanc rationem MP omnibus ritus mixti eandem regulam applicavit*⁴⁸.

Tuttavia sorse il dubbio se questo canone orientale abrogasse anche l'eccezione a favore del diritto particolare prevista dal can. 1097 §2 *CIC 1917*. L'interpretazione autentica della *Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis* del 3 maggio 1953 rispose *affirmative*⁴⁹. Pertanto alcuni intendevano opporsi a questa interpretazione autentica provando a salvare la clausola “*nisi aliud particulari iure cautum sit*” del can. 1097 §2 *CIC 1917* invocando il can. 5 *CIC 1917*⁵⁰. HERMAN notò che questo canone parlava di consuetudini ma non già di leggi o di decreti e quindi i decreti stabiliti dalla Santa Sede per alcuni orientali (italo-albanesi, ruteni) sarebbero ricaduti al di fuori dell'ambito del can. 5 *CIC 1917*⁵¹. Anzi, rientravano sotto il can. 6, n° 1 *CIC 1917* che abrogava tutte le leggi universali e particolari che sono contrarie al Codice⁵².

Tuttavia lo stesso canone 88 §3 *C.A.*, abrogando l'antica legislazione particolare della celebrazione del matrimonio di rito misto dinanzi al parroco della sposa, reintroduceva in fine questa possibilità a favore dell'unità rituale della famiglia nel caso lo sposo abbia il suo domicilio o quasi-domicilio in una

⁴⁸ HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 584.

⁴⁹ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Litterae apostolicae motu proprio datae „Crebrae allatae sunt“. Interpretatio authentica Canonis 88 §3, AAS* 45 (1953), 313. HERMAN E., *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 259: «Il y aura donc lieu de modifier la rédaction du Code latin en supprimant cette restriction dans une nouvelle édition et les Communautés [orientales] qui jouissaient de ce droit particulier ont eu à adopter la loi générale dès le 2 mai 1949».

⁵⁰ Can. 5 *CIC 1917*: «*Vigentes in praesens contra horum statuta canonum consuetudines sive universales sive particulares si quidem ipsis in canonibus expresse reprobentur, tamquam iuris corruptelae corrigantur, licet sint immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse; ceterae suppressae habeantur, nisi expresse Codex aliud caveat*».

⁵¹ Pertanto come canonista molto preciso, HERMAN ammise che l'antica prassi di celebrare un matrimonio cattolico di rito misto dinanzi al parroco della sposa potrebbe essere salvata dal can. 5 *CIC 1917* in caso questa prassi risultasse non da una legge ma da una vera consuetudine. HERMAN E., *Canon 5*, in *Monitor Ecclesiasticus* 80 (1955), 336: «(...) *quae in canone 5 statuuntur de Codice Iuris Canonici, applicationem coartare deberet ad illa territoria in quibus anterior de matrimonii mixti ritus disciplina non lege sed consuetudine constituta est, ut forte apud Ruthenos subcarpathicos vel Hungaros orientalis ritus*». Tuttavia sarebbe una “vittoria di Pirro” poiché il m.p. *C.A.* conclude con l'abrogazione di tutti i statuti, prescrizioni e consuetudini precedenti. «*Simulac per Apostolicas has Litteras huiusmodi canones vigere coeperint, sua destituentur vi quodlibet statutum (...) etiam latum a Synodis speciali forma adprobatis, quaelibet praescriptio et consuetudo adhuc vigens (...) ita ut disciplina sacramenti matrimonii unice iisdem canonibus regatur, neque amplius ius particulare iis contrarium vigorem habeat nisi quando et quantum in iis admittatur*». PIUS XII, *Motu proprio Crebrae allatae sunt*, 22 februarii 1949, *AAS* 41 (1949), 117.

⁵² Can. 6 *CIC 1917*: «(...) *Itaque: 1° Leges quaelibet, sive universales, sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur, nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur*».

regione orientale e consente alla celebrazione del matrimonio nel rito e dinanzi al parroco della sposa⁵³. Ciò si capisce facilmente sul fondo dell'esistenza di vari riti gli uni accanto agli altri e quando uno sposo entrasse in una famiglia che appartenesse ad un altro rito, avrebbe accettato, per la pace interna della famiglia, di conformarsi al rito della sua futura sposa.

La disciplina del can. 88 §3 *C.A.* implicava quindi che un matrimonio di rito misto latino-orientale, potesse validamente essere celebrato ora con la forma latina, ora con quella orientale. Il criterio era il rito del parroco dello sposo che assistesse al matrimonio. Se costui fosse stato un parroco latino, allora si avrebbe avuto la forma latina, se invece orientale, quella orientale. HERMAN difese questa posizione alla luce del principio dell'uguaglianza tra i diversi riti, però non senza discorrere a lungo sulle varie ipotesi nel caso di un matrimonio di rito misto fra una parte latina e una parte orientale⁵⁴. La domanda era quale forma applicare? La prima ipotesi si fece fautrice in favore della la forma latina dei cann. 1094 & 1095 *CIC 1917*, in virtù del can. 1099 §1, n° 3 che sanciva: «*Ad statutam superius formam servandam tenentur [i.e. cann. 1094 e 1095 *CIC 1917*]: 3° Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis*»⁵⁵. Questa ipotesi venne respinta dall'HERMAN in virtù del principio *lex posterior abrogat priori* (cf. can. 22 *CIC 1917*); infatti il m.p. *C.A.* riordinava *in integrum* la materia del matrimonio degli orientali. Quindi veniva abrogato il can. 1099 §1, n°3 *CIC 1917*. D'altronde HERMAN rilevava come questa ipotesi traducesse la mentalità della precedenza del diritto latino sui canoni orientali⁵⁶.

La seconda ipotesi si esprimeva a favore della forma orientale del can. 85 *C.A.*, in virtù del can. 90 §1, n° 1 *C.A.* che afferma: «*Ad statutum superius forma servandam tenentur [i.e. can. 85 *C.A.*] 1° omnes in catholica Ecclesia baptizati ed ad eam (...) conversi (...) quoties inter se matrimonium ineunt*». Come legge posteriore abrogava quindi il prescritto del can. 1099 §1, n° 3 *CIC 1917*. Ma nemmeno questa ipotesi trovò il *placet* di HERMAN. Egli rilevava che se si

⁵³ Can. 88 §3 *C.A.* in fine: «(...), nisi vir, domicilium vel quasi-domicilium habens in regione orientali, consentiat ut matrimonium ritu sponsae et coram huius parrocho celebretur».

⁵⁴ Cfr. HERMAN E., *Adnotationes ad motu proprio "Crebrae allatae sunt"*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 38 (1949), 118-122.

⁵⁵ Alcuni sostenevano che il can. 90 §1, n° 1 *C.A.* parlasse soltanto di "*Orientales inter se matrimonium ineunt*" e quindi bisognava riferirsi al can. 1099 §1, n° 3 *CIC 1917* nel caso di un matrimonio cattolico tra un'orientale e un latino.

⁵⁶ HERMAN E., *Adnotationes ad motu proprio "Crebrae allatae sunt"*, op. cit., 120: «*Cur in matrimoniis mixti ritus inter latinam et orientalem partem servanda praescripta sit Codice Iuris Canonici forma in iure latina stabilita, intelligitur, cum eo tempore disciplina orientalis normas uniformas et certas vix haberet. Haec ratio vero hodie non iam valet*».

dovesse sempre applicare la forma stabilita nei canoni orientali, sarebbe risultato che un parroco latino, che in virtù del can. 86 §3, nn° 2-4 *C.A.* può essere il proprio parroco di fedeli orientali⁵⁷, sarebbe stato costretto a seguire la forma orientale. La stessa cosa vale nel caso in cui un parroco orientale assiste al matrimonio di due latini, visto che un parroco o un gerarca orientale deve osservare i cann. 85 e 86 *C.A.* Quindi ogni qualvolta che ambedue o uno degli sposi o ancora il parroco che li avrebbe assistiti, fossero appartenuti al rito orientale, si sarebbe dovuto seguire – *ad validitatem* – la forma orientale. Per HERMAN ciò era esagerato, perché bisognava prendere in considerazione l'uguaglianza dei riti, nonché il gran numero di orientali che vivevano nelle regioni latine⁵⁸.

Una terza ipotesi asseriva che ciascuna parte sarebbe tenuta alla legge del proprio rito; ma ciò non era sostenibile, visto che il matrimonio costituisce un unico negozio giuridico che deve essere retto da una sola legge⁵⁹.

La quarta ipotesi applicava ora la forma latina, ora la forma orientale tale che viene determinata dalla legge positiva. Secondo HERMAN il can. 88 §3 *C.A.* permetteva che si potesse contrarre validamente un matrimonio sia nel rito latino, sia nel rito orientale. Tutto dipendeva dal rito del parroco dello sposo che assiste al matrimonio di rito misto. Se vi fosse stato un parroco di rito orientale allora si sarebbero applicati i cann. 85 & 86 *C.A.* sulla forma orientale. Se, invece, vi fosse stato un parroco latino, sarebbe stato sufficiente applicare per la validità del matrimonio i cann. 1094 & 1095 *CIC 1917* sulla forma latina.

*«Ideo concluditur matrimonium mixti ritus inter partem orientalem et partem latinam valide contrahi in alterutro ritu, dummodo parochus assistens servet formam in suo ritu ad validitatem praescriptam»*⁶⁰.

Pertanto *quid agerem* se due orientali si sposano davanti al parroco latino, che in virtù del can. 86 §§2 & 3 *C.A.* fosse stato il loro parroco proprio. Ciò sarebbe capitato nel caso gli sposi si fossero trovati in una regione dove non

⁵⁷ Can. 86 §3, nn° 2-4 *C.A.*: «2°. Deficiente parochus pro fidelibus alicuius ritus, horum Hierarcha designet alius ritus parochum, qui eorundem curam suscipiat (...) 3° Extra territorium proprii ritus, deficiente huius ritus Hierarcha, habendus est tamquam proprius, Hierarcha loci (...) 4° Proprius vagi parochus vel Hierarcha est sui ritus parochus vel Hierarcha loci ubi vagus actu commoratur; deficiente parochus vel Hierarcha sui ritus, serventur normae in nn° 2, 3 statutae».

⁵⁸ HERMAN E., *Adnotationes ...*, op. cit., 121: «Haec sententia tamen dura videtur (...) tamen aequalitati rituum contradicere videtur neque considerat magnum numerum Orientalium qui hodie in regionibus latinis vivunt».

⁵⁹ *Ibid.*, 118-119: «Nam matrimonium cum sit unum negotium iuridicum, una sola lege in concreto regatur oportet».

⁶⁰ *Ibid.*, 122.

vi era un parroco del loro rito; il loro gerarca avrebbe designato un parroco di un altro rito (ad es. latino) per prendere cura di loro. Allora quale rito seguire? Il rito orientale degli sposi, o il rito latino del parroco? HERMAN sosteneva che nell'amministrazione dei sacramenti sarebbe stato meglio osservare il rito del ministrante piuttosto che rito dei fedeli che ricevono il sacramento. Qui HERMAN stimava una concezione piuttosto giuridica anziché liturgica della forma, cioè il parroco fungeva da testimone qualificato del matrimonio. Se si fosse seguito sempre il rito del parroco, si sarebbe potuto più facilmente garantire la validità del matrimonio⁶¹.

Un altro campo molto proficuo in cui il Padre HERMAN s'impegnò senza stancarsi fu la difesa del patrimonio rituale delle Chiese orientali. Ne troviamo traccia nelle sue *adnotationes* sul rito sacro come elemento della forma canonica richiesta per la validità⁶². Sopra abbiamo già indicato l'importanza per gli orientali di un rito sacro della benedizione del matrimonio. Un semplice scambio di consenso fra gli sposi non era ritenuto sufficiente. HERMAN appoggiò pienamente questa visione invocando la tradizione bizantina, che – come abbiamo visto – egli conosceva in modo approfondito⁶³. Anche il can. 85 §1 *C.A.* confermava questa considerazione per il rito sacro della benedizione nuziale richiedendolo *ad validitatem* accanto alla presenza del parroco o del gerarca del luogo o ancora del sacerdote delegato e di due testimoni⁶⁴. Ma che cosa comportava questo rito sacro? Il can. 85 §2 *C.A.* affermava l'intervento di un sacerdote che assisteva e benediceva⁶⁵. Quindi il sacerdote chiedeva e

⁶¹ *Ibid.*, 122: «(...) si in his matrimoniis semper ritus parochi ad validitatem servandus sit, facilius et melius provideri validitati matrimoniorum. Nam si mox secundum praescripta Codicis Iuris Canonici, mox secundum canones matrimoniales (...) ex certum huius muneris minus simplex redditur et, praesertim in regionibus in quibus talis matrimonia orientalium rariora sunt, omissiones et errores facilius admittentur».

⁶² HERMAN E., *Adnotationes...*, op. cit., 110-112; HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 581; HERMAN E., *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 257-258.

⁶³ Basta riferire al suo articolo sulla benedizione nuziale nel diritto bizantino, sia ecclesiastico che civile in cui dimostra come tale benedizione fu già introdotta nella Chiesa bizantina ben prima della separazione con l'Occidente, mentre le altre Chiese orientali l'hanno anche piano a piano introdotta. Cfr. HERMAN E., *De benedictione nuptiali quid statuerit ius byzantinum sive ecclesiasticum sive civile*, in *Orientalia Christiana Periodica* 4 (1938), 189-234 (soprattutto 210 e seguenti). Tra l'altro HERMAN si lamentava dell'atteggiamento dei tribunali di appello che respingevano le sentenze di nullità dei tribunali di prima istanza per causa di difetto di benedizione. HERMAN E., *Adnotationes...*, op. cit. 111: «*Ita factum est ut nonnunquam sententiae a tribunalibus primae instantiae in Oriente pro nullitate matrimonii propter defectum benedictionis editae, postea in tribunali appellationis reformatae sunt, quod gravibus incommodis non caruit*».

⁶⁴ Can. 85 §1 *C.A.*: «*Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur ritu sacro, coram parochi, vel loci Hierarcha, vel sacerdote cui ab alterutro facta sit facultas matrimonio assistendi et duobus saltem testibus (...)*».

⁶⁵ Can. 85 §2 *C.A.*: «*Sacer censetur ritus, ad effectum de quo in §1, ipso interventu sacerdotis adsistentis ac benedicens*».

riceveva il consenso degli sposi e in aggiunta a ciò avrebbe dovuto benedirli. Il dubbio sorse intorno al significato di tale benedizione. Il can. 91 *C.A.* prevedeva l'osservanza dei riti e delle cerimonie prescritti dai libri liturgici o dalle consuetudini legittime⁶⁶. Secondo HERMAN bastava pertanto per la validità il segno della croce: «*Constare potest solo signo crucis vel etiam verbis quibus divinum auxilium pro sponsis a Deo imploratur*»⁶⁷. Se quindi il segno della croce fosse sufficiente per costituire una benedizione valida, non sarebbe invece stato sufficiente una semplice presenza o atteggiamento (attitude, *habitus quendam*) del sacerdote⁶⁸. Tale fu anche la risposta della *Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis* al dubbio intorno al can. 85 §2 *C.A.*⁶⁹. HERMAN nella sua sensibilità ecumenica – anche se espressa nel linguaggio del suo tempo – non mancò di sottolineare che non bisognava in questa materia differenziarsi dalla disciplina degli ortodossi⁷⁰.

Un altro soggetto spinoso su cui Padre HERMAN portò chiarimenti, e che fu oggetto di un'interpretazione autentica, fu la questione di chi dispensasse dagli impedimenti al matrimonio. La regola di base era che fossero i gerarchi

⁶⁶ Can. 91 *C.A.*: «*Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus et caeremoniae in libris liturgicis ab Ecclesia probatis praescriptae aut legitimis consuetudinibus receptae*».

⁶⁷ HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 581. HERMAN E., *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 257: «(...) toute formule indiquant que c'est bien un mariage que l'on bénit est suffisante pour la validité, par exemple: la formation d'un signe de croix sur les époux, avec ou sans l'énoncé d'une formule comme celle-ci: „Béni soit Dieu, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il».

⁶⁸ Questo era il parere del GALTIER per cui il rito sacro costituiva solamente un punto di liceità. GALTIER, *Le mariage*, op. cit., 237: «Ce texte (can. 85 §2) fixe une attitude du prêtre, non une cérémonie requise: notre canon ne dit pas "avec la bénédiction du prêtre"; on ne peut donc dire que la bénédiction soit requise pour la validité et rien ne favorise dans le libellé du Code l'opinion ou la croyance qui voyait dans le prêtre le ministre du sacrement. Le prêtre doit être présent en tant que bénissant». Nella sua recensione del libro di GALTIER, HERMAN non mancò di meravigliarsi di tale interpretazione. HERMAN E., *Recensiones iuridicae*, in *Orientalia Christiana Periodica* 16 (1950), 468: «*Singulare nobis videtur quod in commentario ad can. 85 §2, censet ad validitatem matrimonii benedictionem non esse necessariam cum canon requirat determinatum modum se habendi sacerdotis, non caeremoniam praescriptam (...) seu aliis verbis, cum textus habeat "ipso interventu sacerdotis (...) benedictis" non vero "dummodo sacerdos benedixerit". Idcirco si consensu a sponsis declarato sacerdos ante benedictionem avocetur, matrimonium valebit, cum habeatur "interventus". Hanc subtilissimam interpretationem paucis tantum probatum iri aestimamus, cum mentem legislatoris aperte eludere videatur*».

⁶⁹ PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Litterae apostolicae motu proprio datae* "Crebrae allatae sunt". *Interpretatio authentica Canonis 85 §2, AAS* 45 (1953), 313: «*D. – Utrum per verbum can. 85 §2 « benedictis » intelligatur simplex benedictio an requiratur certus ritus liturgicus. R. – Affirmative ad primam partem, negative ad secundam*».

⁷⁰ HERMAN E., *Adnotationes...*, op. cit. 112: «*Respectus forte etiam habitus est Orientalium dissidentium qui omnes talem benedictionem ad validitatem matrimonii requirunt. Ecclesiae enim interest ne nimis differant praescripta iuris et dissidentium disciplina, cum haec differentia facile gravissimum obstaculum conversionis multis separatis fratribus evadat*».

del luogo a dispensare i propri sudditi dagli impedimenti nei limiti stabiliti dal diritto (cfr. can. 32 §1 C.A.)⁷¹. Il paragrafo 5 dello stesso canone stabiliva che se gli sposi fossero appartenuti a eparchie diverse dello stesso rito o fossero stati di riti diversi, la dispensa avrebbe dovuto essere richiesta dal gerarca dello sposo, ma se qualora egli non fosse stato cattolico allora dal gerarca della sposa⁷². Ma *quid agerem* se per esempio fosse stato molto difficile raggiungere il gerarca dello sposo? Sarebbe stato allora possibile ricorrere al gerarca della sposa? Quindi il dubbio oggetto dell'interpretazione autentica fu soltanto se il gerarca dello sposo fosse stato in grado di dispensare validamente escludendo il gerarca della sposa. La risposta al dubbio fu *negative*, però la domanda era circoscritta al caso in cui l'impedimento toccava soltanto la sposa⁷³. HERMAN si chiedeva se questo valesse anche nel caso in cui un impedimento toccava lo sposo. Se si trattava di un impedimento relativo come la consanguineità, l'affinità, la parentela spirituale, la pubblica onestà, la parentela legale, l'impedimento avrebbe toccato ambedue gli sposi. Orbene se il gerarca avesse dispensato suo suddito di tale impedimento, rende anche l'altra parte libera per sposarsi. La stessa cosa vale se gli sposi sono di rito diverso⁷⁴. *Quid agerem* se un impedimento relativo avesse toccato soltanto uno degli sposi? HERMAN fornì le seguenti fattispecie. Nel caso in cui un giovane latino avesse battezzato una ragazza melchita, sarebbe sorto ex can. 1079 & 768 CIC 1917 l'impedimento di parentele spirituale (fra battezzando e battezzato), mentre secondo il diritto orientale non sarebbe sorto nessun impedimento per la ragazza melchita (cfr. can. 70 §2, n° 1 C.A.)⁷⁵. Se senza dubbio il gerarca latino dello sposo sarebbe stato in grado di dispensare

⁷¹ Can. 32 §1 C.A.: «*Salva (...) locorum Hierarchae, non autem Syncellus sine mandato speciali, dispensare possunt proprios subditos ab impedimentis prohibentibus, exceptis impedimentis provenientibus ex mixta religione vel ex voto in professione minore seu simplici emisso in religione (...) et a dirimentibus quae sequuntur (...)*».

⁷² Can. 32 §5 C.A.: «*Si contrahentes ad diversas eiusdem ritus eparchias pertineant vel ad diversos ritus, dispensatio petatur ab Hierarcha viri, et si vir sit acatholicus, ab Hierarcha mulieris*».

⁷³ PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Crebrae allatae sunt". Interpretatio authentica Canonis 32 §5, AAS 45 (1953), 312: «D. I. – An per verba can. 32 §5 "dispensation petatur ab Hierarcha viri" excludatur potestas Hierarchae mulieris valide dispensandi ab impedimento quod dumtaxat hanc liget. R. Negative. D. II. – An praescriptum can. 32 §5 applicandum sit si contrahentes eiusdem ritus pertineant ad eparchias diversi ritus. R. Affirmative».*

⁷⁴ HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 578: «*In hoc casu Hierarcha dispensat proprium subditum, sed eo quod prohibitionem legis in hoc casu relaxat, reddit etiam alteri parte sibi non subiectae libertatem contrahendi matrimonium. Idem dici potest si contrahentes ad ritum diversum pertinent (...) tamen unius Hierarchae dispensatio sive melchitae sive latini satis erat ad auferendum impedimentum*».

⁷⁵ Can. 1079 CIC 1917: «*Ea tantum spiritualis cognatio matrimonium irritat, de qua in can. 768*».

Can. 768 CIC 1917: «*Ex baptismo spiritualement cognationem contrahunt tantum cum baptizato baptizans et patrinus*». Can. 70 §2, n°1 C.A.: «*Ex baptismo spiritualement cognationem contrahit patrinus cum baptizato eiusque parentibus*».

dall'impedimento, anche il gerarca melchita della ragazza avrebbe posseduto tale *facultas*? L'altra fattispecie toccava, invece, un impedimento assoluto, come nel caso di un ragazzo latino legato da un voto privato di non prendere moglie. Ne avrebbe potuto dispensare il gerarca orientale della ragazza che vorrebbe sposare? Nel suo parere, HERMAN non seguì né i canonisti latini che negavano questa possibilità, né il GALTIER secondo cui il gerarca della ragazza avrebbe potuto soltanto dispensare da un impedimento relativo, ma non da un impedimento assoluto ("empêchement personnel")⁷⁶. Secondo HERMAN il can. 32 §5 *C.A.* non escludeva tale possibilità di dispensare, visto che non asseriva *expressis verbis* che in caso di un impedimento assoluto bisognasse ricorrere al gerarca di colui che cade sotto tale impedimento⁷⁷. Quindi sarebbero stati in grado di dispensare validamente di tutti gli impedimenti relativi e assoluti di ambedue le parti il gerarca dello sposo e il gerarca della sposa, osservando per la liceità il precetto del can. 32 §5 *C.A.*⁷⁸. Cioè la norma del can. 32 §5 *C.A.* sul ricorso al gerarca dello sposo è una questione di liceità⁷⁹. Sullo stesso canone un secondo dubbio fu presentato. Giacché il can. 32 §5 *C.A.* tratta dei matrimoni fra sposi che appartengono o a delle eparchie diverse però dello stesso rito (es. maronita) o a dei riti diversi (es. latino-maronita), si pone la domanda se vale anche per i matrimoni fra sposi dello stesso rito (es. copto) che appartengono però a delle eparchie di rito diverso (es. maronita, melchita, latino). La risposta fu *affirmative*⁸⁰.

Padre HERMAN riassume tutta la disciplina intorno alla dispensa degli impedimenti in modo molto sintetico:

⁷⁶ Cfr. CAPPELLO F., *De matrimonio*, editio IV, Roma, n° 252; WERNZ F.X. & VIDAL P., *De matrimonio*, editio II, Roma, n° 423. GALTIER F., *Le mariage...*, op. cit., 76.

⁷⁷ HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 579: «Jamvero qui can. 32 §5 attente legit, difficulter negare poterit, talem facultatem in hoc canone innui. (...) Si recurrendum esset quoties de impedimentis absolutis agitur, ad Hierarcham eius qui impedimento directe attingitur, mirum esset quod ne verbum de hac re fiat in MP. (...) Quae in §5 statuuntur non possunt bene intelligi in sententia eorum qui negant Hierarcham posse dispensare ab impedimentis absolutis alterius partis».

⁷⁸ *Ibid.*, 580: «Ex his considerationis igitur concludendum videtur, de se valide dispensare et ab impedimentis relativis omnibus et ab impedimentis absolutis utriusque partis vi can. 32 §1 et Hierarcham viri et Hierarcham mulieris, servato ad liceitatem quod attinet, praescripto §5».

⁷⁹ Infatti, dice HERMAN, non è nient'altro che l'applicazione del principio generale del can. 201 §§1 & 3 *CIC 1917*, secondo cui la potestà ordinaria di giurisdizione può essere esercitata dappertutto sui propri sudditi, ciò che è il caso per il gerarca della sposa. Questo è ribadito dal can. 32 §1 *C.A.* Cfr. HERMAN E., *Responsa ad proposita*, in *Proche-Orient Chrétien* 3 (1953), 255.

⁸⁰ PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Crebrae allatae sunt". Interpretatio authentica Canonis 32 §5*, 312: «D. II. – An praescriptum can. 32 §5 applicandum sit si contrahentes eiusdem ritus pertineant ad eparchias diversi ritus. R. *Affirmative*».

«1. *Contrahentes sunt eiusdem ritus et pertinent a) vel ad eandem eparchiam – adiri debet Hierarcha huius eparchiae; b) vel ad eparchias diversas eiusdem ritus – applicandus est canon 32 §5; c) vel ad eparchias diversi ritus – etiam hic can. 32 §5 applicandus est (...)*

2. *Contrahentes sunt diversi ritus et pertinent a) vel ad eandem eparchiam – adeatur Hierarcha huius eparchiae; b) vel ad eparchias diversas eiusdem ritus – applicandus est can. 32 §5; c) vel ad eparchias diversas diversi ritus – item applicetur can. 32 §5.*

Diximus supra vi §1 canonis 32 MP. posse Hierarcham loci dispensare subditos suos ab impedimentis intra limites in can. statutos (...) sed etiam peregrinos (...)»⁸¹.

C'è soltanto un'eccezione, cioè quando lo sposo è un acattolico; allora bisogna ricorrere al gerarca della sposa.

Padre HERMAN nutriva una predilezione per le questioni interrituali. Tale settore d'indagine scientifica apparve già chiaramente nel suo primo articolo sul diritto matrimoniale pubblicato nel 1935 nelle *Miscellanea Vermeersch*⁸². Egli comparava le questioni interrituali al diritto internazionale privato, nella misura che vari diritti sono applicabili alla stessa situazione in funzione della diversità del rito. Infatti, quando diversi riti, persone, cose e luoghi intervengono, non è sempre facile indicare quali norme reggano la situazione. HERMAN si concentrava sugli impedimenti matrimoniali cui gli sposi sono sottomessi ciascuno secondo il proprio rito. Le difficoltà sorgevano allorché la disciplina dei due riti si presentava diversa. Quale disciplina bisognava applicare, quella che non prevede l'impedimento con la conseguenza del valido matrimonio, o quella che stabilisce l'impedimento e quindi la nullità del matrimonio? Per esempio uno sposo ruteno, legato secondo il suo rito dall'impedimento di consanguineità fino all'ottavo grado, contrae matrimonio con una sposa latina con cui è legato nel settimo grado, mentre per i latini non c'è nessun impedimento. Il matrimonio sarebbe stato valido o invalido?

Padre HERMAN, nel suo articolo, rigettava il parere di vari autori per cui il matrimonio dovesse essere considerato valido, in virtù del principio dell'unicità del contratto matrimoniale (*individuitas contractus*) e del principio della comunicazione di libertà (*communicatio libertatis*). Secondo questi autori l'unicità del contratto faceva sì che per ambedue le parti esso fosse valido o non

⁸¹ HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 580-581.

⁸² HERMAN E., *Quibus normis matrimonium regatur quod inter fideles diversi ritus contrahitur*, in *Miscellanea A. Vermeersch S.I.*, Volume I, *Analecta Gregoriana IX*, Roma 1935, 241-255.

valido. In questo senso il patto matrimoniale riveste una perfetta unicità (*individuitas*). Ora in virtù del principio della comunicazione di libertà, la parte che nel suo rito sarebbe stata libera di un impedimento comunica tale libertà alla parte legata da un impedimento nel suo rito.

«Si una pars nullo impedimento ligata, secundum leges proprii ritus valide matrimonium contrahit, matrimonium etiam pro altera parte valet, i.e. pars libera ab impedimento communicat suam libertatem parti impedimento ligatæ»⁸³.

HERMAN si oppose a questa dottrina ritenendo, al contrario, che dall'unicità del contratto matrimoniale risulta una comunicazione di impedimento ma non di libertà. Se uno non è legato da nessun impedimento, è libero di contrarre matrimonio purché l'altra persona sia anche libera e quindi non legata da nessun impedimento nel suo rito. Nei contratti ambedue le parti devono essere abili a contrarre. Non è per esempio che la parte maggiorenne comunica la sua libertà per sposarsi al minorene impedito dalla legge. Applicato ai matrimoni interrituali, nessun rito avrebbe posseduto un'autorità sopra un altro rito o su le persone ascritte ad un altro rito e quindi non è in misura di esimere una persona dalla disciplina del suo proprio rito. Perciò non è in grado di togliere l'inabilità stabilita da questo rito⁸⁴. Padre HERMAN concluse che la parte, anche se non ritenuta da nessun impedimento, che contrae un matrimonio con un'altra parte legata da un impedimento nel suo rito, contrae con una persona inabile e quindi il matrimonio è invalido. L'impedimento che tocca una parte affetta anche l'altra parte.

«Atque sic impedimentum unius partis ob individuitatem contractus matrimonialis in alteram quoque redundat»⁸⁵.

⁸³ HERMAN E., *Quibus normis matrimonium*, 243. È interessante notare l'origine di questa posizione. Risale all'opera di BENEDETTO XIV *De Synodo dioecessana*, citato da HERMAN. *Idem*, 244: «(...) quoniam, cum coniugum alter, tum ratione loci in quo habitat, tum ratione societatis in qua vivit, exemptus sit a Tridentinae Synodo lege [si tratta del decreto *Tametsi*], exempto, qua ipse fruitur, alteri parte communicata remanet, propter individuitatem contractus, vi cuius, exemptio, quae uni ex partibus competit, ad alteram, secundum etiam civiles leges, extenditur, eidemque communicatur». Questo principio di comunicazione di libertà, inizialmente limitato all'impedimento di clandestinità (cioè i matrimoni clandestini), fu esteso dagli autori a tutti gli altri impedimenti, cosicché la parte libera di un impedimento secondo il suo proprio rito comunica questa libertà alla parte legata da un impedimento secondo il suo rito. Cfr. *Idem*, 244.

⁸⁴ HERMAN E., *Quibus normis matrimonium*, 245: «Neque ullus ritus de se auctoritatem habet super alium ritum neque super personas alii ritui adscriptas (...) ideoque neque personam alii ritui adscriptam ab lege proprii ritus eximere potest neque inhabilitatem ab lege eius statutam auferre valet».

⁸⁵ *Ibid.*, 246. Per quanto riguarda il parere di BENEDETTO XIV sulla comunicazione di libertà nell'ambito dell'impedimento di clandestinità, HERMAN osserva che prima di tutto il can. 1099 *CIC 1917* e il can. 90 *C.A.* impongono la forma canonica introdotta dal decreto tridentino «*Tametsi*» a tutti i cattolici latini e orientali. Tutti i matrimoni clandestini sono invalidi. Per lo più, il principio della comunicazione di libertà

Il can. 1036 §3 *CIC 1917* affermava lo stesso principio: «*Quamquam impedimentum ex una tantum parte se habet, matrimonium tamen reddit aut illicitum aut invalidum*». Anche il can. 26 §3 *C.A.* ribadiva: «*Impedimentum, quamvis ex alterutra tantum parte se habeat, matrimonium tamen reddit aut illicitum aut invalidum*».

Dopo aver analizzato i maggiori contributi al diritto matrimoniale del Padre HERMAN nelle sue varie *adnotationes* che accompagnarono le interpretazioni autentiche date dalla *Pontificia Commissio pro Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis*, sintetizziamo ora alcuni altri suoi commenti.

Per ciò che riguarda la dispensa di fare le pubblicazioni del matrimonio, il can. 18 §1 *C.A.* stabilisce che spetta al gerarca proprio del luogo di dispensare. Ora il can. 18 §2 *C.A.* stabilisce che quando ci sono parecchi gerarchi propri, tocca al gerarca dell'eparchia dove il matrimonio sarà celebrato di dispensare dalle pubblicazioni⁸⁶. Padre HERMAN notava che in ogni caso la prassi di fare le pubblicazioni del matrimonio non è comune in Oriente. Soltanto in alcuni diritti particolari questo era previsto, come ad es. nei ruteni, nei rumeni e nei maroniti. Nel paragrafo primo del can. 18 *C.A.* il criterio è quello del gerarca proprio del luogo; nel secondo paragrafo il criterio è quello dell'eparchia dove il matrimonio sarà celebrato. Il rito non viene preso in considerazione. Quindi sorse il dubbio se tale norma fosse anche applicabile qualora i fedeli non fossero del rito del gerarca in cui eparchia il matrimonio sarebbe stato celebrato, ma appartenessero ad un rito diverso. La *Pontificia Commissio* diceva di sì, purché la dispensa venisse data dal gerarca proprio di quella parte che ne avesse avuto bisogno⁸⁷. In altre parole, il gerarca del luogo dell'eparchia dove il matrimonio sarebbe stato celebrato non era in grado di

valeva solamente nel caso del cosiddetto "impedimento" di clandestinità che nel senso stretto non è un impedimento poiché tocca la forma canonica del matrimonio. Il principio della comunicazione di libertà non era quindi applicabile agli altri impedimenti. Cfr. *Idem*, 247-248: «*Quodsi olim impedimento clandestinitatis alia principia applicata sunt, id eo explicatur quod non fuit impedimentum sensu stricto, sed latiore, cum non directe habilitatem peronsarum sed formam ineundi contractum afficeret*».

⁸⁶ Can. 18 *C.A.*: «§1. *Loci Hierarcha proprius pro suo prudenti iudicio potest (...) a publicationibus etiam in aliena eparchia faciendis dispensare. §2. Si plures sint Hierarchae proprii, illius est dispensare in cuius eparchia matrimonium celebratur; quod si matrimonium extra proprias ineatur eparchias, cuiuslibet Hierarchae proprii*».

⁸⁷ Cfr. HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 574-576; PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Crebrae allatae sunt". Interpretatio authentica Canonis 18 §2, AAS* 45 (1953), 312. Esempio: due maroniti che appartengono alle eparchie A e B desiderano celebrare il loro matrimonio nell'eparchia sira C. Se il gerarca siro è il loro gerarca proprio (nel senso del can. 86 §3 *C.A.*, citato sopra nota nr. 57) spetta a lui dispensare dalle pubblicazioni. Se il gerarca siro non è il loro gerarca proprio ambedue i gerarchi maroniti sono in grado di dispensare.

dispensare dalle pubblicazioni se non il gerarca proprio di quella parte che abbia avuto bisogno della dispensa, anche quando i due contraenti fossero appartenuti al suo rito. Padre HERMAN difendeva questa posizione con l'argomento che è sempre il parroco/gerarca proprio che avrebbe saputo meglio investigare se nulla avrebbe ostacolato la celebrazione lecita e valida del matrimonio⁸⁸.

Un altro punto riguarda il metodo di computazione dei gradi di consanguineità e di affinità. Nel *CIC 1917* si seguiva il metodo canonistico (cioè i cugini erano legati nel secondo grado, 2 + 2), invece nel diritto orientale si seguiva, come tuttora in ambedue i codici, il metodo civile romano (cioè i cugini sono legati nel quarto grado). Ora se gli sposi sono l'uno di rito latino e l'altro di rito orientale, lo stesso impedimento (es. quinto grado orientale = 3 + 2 o 4 + 1 grado latino) costituisce un impedimento minore secondo il can. 1042 §2, n° 1 *CIC 1917*, mentre è un impedimento maggiore secondo il can. 31 §1, n° 1 *C.A.*⁸⁹ La domanda era quale computazione doveva seguire il gerarca che dà la dispensa? La risposta di Padre HERMAN e della *Pontificia Commissio* fu quella di seguire la computazione in base al proprio rito⁹⁰. Però *quid agerem* se nel rito di questo gerarca (es. latino) l'impedimento non fosse esistito, mentre invece persistesse nel rito di ambedue o di uno dei contraenti. HERMAN era nondimeno del parere che si sarebbe dovuto applicare la disciplina di quel rito in cui esisteva l'impedimento. Par esempio se c'è un legame di consanguineità del quarto grado (computazione latina), questo costituisce un legame del sesto grado (computazione orientale) e quindi è un impedimento di grado minore per gli orientali, mentre non è un impedimento nella disciplina latina. Secondo HERMAN, l'ordinario latino che avrebbe esaminato il matrimonio tra un latino e un orientale avrebbe dovuto comunque considerare l'esistenza di un impedimento di grado minore *ad instar* del diritto orientale⁹¹.

⁸⁸ HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 575: «Ratio autem (...) De se parochus proprius et Hierarcha proprius, i.e. parochus et Hierarcha domicilii vel quasi-domicilii melius investigare et melius conoscere possunt quae validae aut licitae celebrationi matrimonii obstant quam parochus vel Hierarcha eiusdem ritus atque contrahentes, sed qui non sint proprii eorum».

⁸⁹ Can. 1042 §2, n° 1 *CIC 1917*: «Impedimenta gradus minoris sunt: 1° Consanguinitas in tertio gradu linea collateralis; (...)». Can. 31 §1, n° 1 *C.A.*: «Impedimenta gradus minoris sunt: 1° Consanguinitas in sexto gradu linea obliquae; (...)».

⁹⁰ Cfr. HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 576-577; PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Crebrae allatae sunt". Interpretatio authentica Canonis 31, AAS* 45 (1953), 312.

⁹¹ HERMAN E., *Litterae apostolicae*, in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 576-577: «Quid autem si in ritu huius Hierarchae impedimentum non existit, sed tantum in ritu cui ambo vel unus ex contrahentibus adscriptus est? In hoc casu mihi manifestum esse videtur applicandum esse ius illius ritus in quo impedimentum existit: si v.g. habetur impedimentum consanguinitatis quarti gradus attingentis secundum iuxta computationem latinam, i.e.

Un ultimo punto su cui insisteva molto Padre HERMAN era l'assenza del matrimonio sotto condizione nel diritto orientale. Egli dedicò un articolo al can. 83 C.A.⁹², in cui sottolineava che la formulazione di una condizione qualsiasi equivale alla simulazione e se viene espressa nella celebrazione costituisce anche un vizio di forma⁹³. Il motivo invocato da HERMAN era che non sarebbe stato possibile, nella disciplina orientale, avere accanto all'atto giuridico tipico del matrimonio (cioè il consenso) un altro atto di volontà con una forma e un oggetto diverso che grava sul consenso (cioè la condizione)⁹⁴. È per questo motivo che il can. 83 C.A. respingeva ogni tipo di condizione. Se il codice latino accettava la condizione *de praterito* oppure quella *de presente* (cfr. can. 1092 n° 4 CIC 1917)⁹⁵, era per il fatto che il diritto matrimoniale nella Chiesa latina si è andato formando diversamente e indipendentemente dalla tradizione orientale. Il punto di divergenza, secondo HERMAN, si situava quando i canonisti latini nel XII secolo iniziarono a considerare il sacramento del matrimonio sotto l'aspetto del contratto applicandovi in esso tutta la disciplina romanistica sui contratti⁹⁶. HERMAN difendeva quindi la tradizione orientale dove qualsiasi condizione fu sempre considerata come viziata, nonostante che gli orientali cattolici subirono l'influsso latino e che nei loro concili furono introdotte delle norme latine. Per gli orientali bisognava considerare il matrimonio non soltanto sotto l'aspetto giuridico ma anche sotto l'aspetto religioso e si meravigliano che il sacramento stesso del matrimonio cui sono aggiunte tante cerimonie (preghiere, incoronazione, processione) avrebbe avuto alla fine soltanto un valore ipotetico in funzione della verifica della

sexti gradus secundum orientalem, nullum impedimentum habetur iuxta disciplinam latinam, impedimentum gradus minoris apud Orientales; proinde Ordinarius latinus qui de hoc matrimonio inter latinum et orientalem videt, impedimentum gradus minoris habebit, prout habetur in iure orientali».

⁹² Can. 83 C.A.: «*Matrimonium sub condicione contrahi nequit*». HERMAN E., *De interpretatione Can. 83, Motu Proprio "Crebrae allatae sunt"*, in *Monitor Ecclesiasticus* 76 (1951), 505-514.

⁹³ *Ibid.*, 507: «(...) *adiectio condicionis constituit semper simulationem et, si in celebratione exprimitur etiam vitium formae*».

⁹⁴ *Ibid.*, 507: «*Actus voluntatis extranei a forma substantiali (...) possunt destruere consensum (simulatio) vel auferre eius effectum (metus gravis), sed non possunt habere effectum positivum ac si novum negotium iuridicum a legitimo negotio diversum constituere valerent, cuius obiectum diversum esset ab obiecto a lege considerato et cuius forma additamentum contineret (...)*».

⁹⁵ Can. 1092 n° 4 CIC 1917: «*Conditio semel apposita et non revocata : (...) 4° si de praeterito vel de praesenti, matrimonium erit validum vel non, prout id quod conditioni subest, existit vel non*».

⁹⁶ HERMAN E., *De interpretatione Can. 83*, 508: «*In Ecclesia latina mutatio facta est cum (...) iuris periti matrimonium sub conceptum contractus comprehendere (...) eique regulas pro contractibus statutas applicare coeperunt*». Su questo sviluppo si vede ORESTANO R., *La struttura giuridica del matrimonio*, in *Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano* 47 (1940), 172 ss.

condizione aggiunta⁹⁷. Perciò HERMAN insisteva che questa tradizione fosse rispettata e che le leggi avessero, perciò, rispecchiato il nesso con la disciplina originaria. HERMAN ricordava come nella redazione di *C.A.* i vescovi orientali non volevano sacrificare la propria tradizione orientale, anche se lo scopo del *motu proprio* era di uniformare la disciplina matrimoniale⁹⁸. Il senso preciso del can. 83 *C.A.* era che la condizione viene sempre considerata invalida, anche se non necessariamente il matrimonio lo sarebbe stato (secondo il principio del favore del diritto)⁹⁹.

§3. Conclusione

Se abbiamo soltanto accennato brevemente al contributo di Padre HERMAN alla canonistica orientale, limitandosi alle sue *adnotationes* che chiarificarono le interpretazioni autentiche del m.p. «*Crebrae allatae sunt*», è poiché in esse si rivela le eminenti qualità di Padre HERMAN come canonista e studioso dell'Oriente in tutta la loro ampiezza. Egli scrisse principalmente in latino, ciò gli permise di essere molto preciso nella costruzione della sua dottrina canonistica. Il suo stile era molto didattico e gli esempi chiarivano esattamente quei punti che necessitavano di una maggiore comprensione, rispecchiando così l'adagio latino: *rem tene verba sequuntur*. Padre HERMAN fu animato da grande passione per l'Oriente, soprattutto per la tradizione bizantina, di cui egli fu grande conoscitore. I suoi scritti, anche canonisti, rispecchiano la sua sensibilità ecumenica, anche se espressa nel linguaggio della sua epoca (egli parlava di "dissidenti", anche se talvolta usa il termine "fratelli separati" e di "conversione" alla Chiesa cattolica). In un'epoca ancora molto chiusa all'ecumenismo, questa sua sensibilità di pioniere fu certamente genuina. Egli più di una volta ha insistito sul non differenziare inutilmente dalla disciplina degli ortodossi per non distaccarli ancora di più (cfr. l'importanza del

⁹⁷ HERMAN E., *De interpretatione Can. 83*, 510: «*Preces pro sponsis fusae, actus symbolici coronationis, processionis, ipsum sacramentum quod est actus honorandi Deum effectum tantum hypotheticum habent, si nempe condicio verificatur (...) Nil mirum quod talis usus conditionis sanctitati actus repugnare videtur ideoque orientales qui in matrimonio innuendo in primis actum religionis respexerunt, condiciones adiectas nullo modo consideraverunt. Haec orientalium indoles prae oculis habenda est ut recte intelligatur sensus quoque can. 83*».

⁹⁸ *Ibid.*: «*Cum enim, in ipso Motu proprio legitur, Episcopi orientales interrogati sunt ante huius documenti promulgationem an expedire videtur, ut „quoad fieri posset, ecclesiastica disciplina [...] unius tenoris redderetur“, cuncti fere id asseveraverunt; tamen ad alia capita quod attinet, disciplinam orientalem sibi propriam ex toto auferrī sine dubbio noluerunt*».

⁹⁹ *Ibid.*: «*Quod autem spectat ad can. 83 et prohibitionem apponendi condicionem, ex ipso textu illiciteitas potius quam invaliditas matrimonii contra hanc legem iniri insinuat (...). Idcirco concludendum est secundum M.P. semper vitari conditionem, non matrimonium*».

rito sacro in un matrimonio misto). Tuttavia Padre HERMAN difendeva anche l'eredità delle Chiese orientali cattoliche. Prima di tutto egli ebbe una conoscenza approfondita del diritto particolare di queste Chiese, citandone i propri concili, conoscendone le consuetudini. Però ciò gli stava molto a cuore rimanere fedele a questa tradizione orientale, e si oppose ad ogni forma di latinizzazione o di *praestantia ritus latini*, come si può evincere allorquando egli trattò delle questioni interrituali e del matrimonio sotto condizione.

Anche se ovviamente il contributo di Padre HERMAN si è concentrato sul diritto canonico allora in vigore, cioè il *CIC* del 1917 e sui quattro *motu proprio* di PIO XII sul diritto orientale, il suo metodo e la sua ispirazione (ecumenica, orientale) rimangono tuttora molto attuali come approccio canonistico. È senza dubbio lì che si situa il suo maggiore contributo. Il suo instancabile lavoro da ricercatore e docente costituisce una pietra miliare nell'edificio del diritto canonico orientale come disciplina autonoma in sintonia con il patrimonio dell'Oriente.

GEORGES RUYSSSEN S.J.

ADDENDUM

**BIBLIOGRAFIA TEMATICA
DEL REV. P. PROF. EMIL HERMAN S.J.¹⁰⁰**

[A] *Scritti riguardanti la bizantinistica*¹⁰¹

- 1) *Die Orienten Patriarchen von Konstantinopel Georges Coressios de Ritu in Iure Canonico: documenta, studia et libri*, Roma 1933. (insieme a G. HOFMANN S.J.).
- 2) *Neuerscheinungen zum orientalischen Kirchenrecht*, in *Orientalia Christiana* 32 (1933), 228-248.
- 3) *Zum Asylrecht im byzantinischen Reich*, in *Orientalia Christiana Periodica* 1 (1935), 204-238.
- 4) *Ius Iustinianum qua ratione conservatum sit in iure ecclesiastico orientali*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis, 12-17 Novembris 1934*, Volumen II, Roma 1935, 145-155.
- 5) *Die Schliessung der Verlöbnisse im Recht Justinians und der späteren Byzantinischen Gesetzgebung*, in *Analecta Gregoriana* 8 (1935), 79-107.
- 6) *Balsamon Théodore*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Volume II, 1935, cols. 76-83.
- 7) *Zum kirchlichen benefizialwesen im byzantinischen Reich*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 3 (1937), 253-264.
- 8) *Blastarès (Matthieu)*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Volume II, 1937, cols. 920-925.
- 9) *De benedictione nuptiali quid statuerit ius byzantinum sive ecclesiasticum sive civile*, in *Orientalia Christiana Periodica* 4 (1938), 189-234.
- 10) *Introductio de Commentatoribus byzantinis iuris ecclesiastici*, in CROCE, I., *Textus selecti ex operibus commentatorum byzantinorum iuris ecclesiastici*, Codificazione Canonica Orientale Fonti-Serie II-fascan. V, Città del Vaticano 1939, 1-35.
- 11) *Zum kirchlichen Benefizialwesen im byzantinischen Reich*, in *Atti del V° Congresso internazionale degli Studi Bizantini*, Roma 1939, 657-671.

¹⁰⁰ Per l'elenco cronologico, anno per anno, di tutte le pubblicazioni di Padre HERMAN si vede KUCHERA M., *P. Aemilius Herman S.I. (1891-1963) Jesuit Canonist* (in corso di pubblicazione).

¹⁰¹ Si segue l'ordine cronologico delle pubblicazioni.

- 12) *Wann ist die Chrysamweihe zum ausschliesslichen Vorrecht der Patriarchen geworden?*, in *Sbornik v pamet' na Profesor Petr Nikov*, Sofia 1939, 509-515.
- 13) *Das bischöfliche Abgabewesen im Patriarchat von Konstantinopel vom XI. bis zur Mitte des XIX. Jahrhunderts*, in *Orientalia Christiana Periodica* 5 (1939), 434-513.
- 14) *Matrimonio romano e matrimonio cristiano*, in *Orientalia Christiana Periodica* 6 (1940), 222-229.
- 15) *De impedimentis matrimonialibus in Regno Graeciae nuper abrogatis*, in *Orientalia Christiana Periodica* 6 (1940), 230-232.
- 16) *Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine, Typica ktetorica, caristicari e monasteri «liberi»*, in *Orientalia Christiana Periodica* 6 (1940), 293-375.
- 17) *Die Regelung der Armut in den byzantinischen Klöstern*, in *Orientalia Christiana Periodica* 7 (1941), 406-460.
- 18) *I Legati inviati da Leone IX nel 1054 a Costantinopoli erano autorizzati a scomunicare il Patriarca Michele Cerulario?*, in *Orientalia Christiana Periodica* 8 (1942), 209-218.
- 19) *Die kirchlichen Einkünfte des byzantinischen Niederklerus*, in *Orientalia Christiana Periodica* 8 (1942), 378-442.
- 20) *Le professioni vietate al clero bizantino*, in *Orientalia Christiana Periodica* 10 (1944), 23-44.
- 21) *«Chiese private» e diritto di fondazione negli ultimi secoli dell'impero bizantino*, in *Orientalia Christiana Periodica* 12 (1946), 302-312.
- 22) *Appunti sul diritto metropolitico nella Chiesa bizantina*, in *Orientalia Christiana Periodica* 13 (1947), 522-550.
- 23) *Die häufige und tägliche Kommunion in den byzantinischen Klöstern*, in *Mémorial Louis Petit: mélanges d'histoire et d'archéologie byzantines*, Bucarest 1948, 203-217.
- 24) *Le mete ed i compiti delle ricerche sulla storia del diritto ecclesiastico bizantino*, in *Orientalia Christiana Periodica* 17 (1951), 253-264.
- 25) *Hat die bizantinische Kirche von selbst eintretende Strafen (poena latae sententiae) gekannt?*, in *Byzantinische Zeitschrift* 44 (1951), 258-264.
- 26) *Il più antico penitenziale greco*, in *Orientalia Christiana Periodica* 19 (1953), 71-127.
- 27) *Chalkedon und die Ausgestaltung des konstantinopolitanischen Primats*, in *Das Konzil von Chalkedon: Geschichte und Gegenwart* hrsg. von Aloys Grillmeier und Heinrich Bacht s.j., Volume II, Würzburg 1953, 459-490.

- 28) *Absetzung und Abdankung der Patriarchen von Konstantinopel (381-1453)*, in *1054-1954: L'Eglise et les Eglises : neuf siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident ; études et travaux sur l'unité chrétienne offerts à Dom Lambert Beauduin*, Volume I, Chèvetogne 1954, 281-307.
- 29) *Trullano, Concilio*, in *Enciclopedia Cattolica*, Volume XII (1954), 586-587.
- 30) *La stabilitas loci nel monachesimo bizantino*, in *Orientalia Christiana Periodica* 21 (1955), 115-142.
- 31) *Jean d'Ozun, Jean III le Scolastique, Jean Zonaras*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Volume VI (1957), 115, 118-120, 129-130.
- 32) *Conspectus Historiae Iuris Ecclesiastici Byzantini*, Roma 1963. (*Additis Notis a P. Clemente Pujol S.I.*)

[B] Scritti riguardanti l'ecumenismo¹⁰²

- 1) *Le cause storiche della separazione della Chiesa Greca secondo le più recenti ricerche*, in *La Scuola Cattolica* 68 (1940), 128-139.
- 2) *Pio XI e l'Oriente Cristiano*, in *Annuario dell'Associazione cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano*, Palermo 1937, 8-12.
- 3) *Rumänien-Russland. I. Russisch-orthodoxe Kirche. II. Katholische Kirche. III. Protestantische Kirche. Ruthenen - Syrische Kirchen*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, Volume IX, 1937, 6-1124-3335-38957-959.
- 4) *Thomaschristen. Thrakien. Tirnovo. Tomi. Urmia. Üsküb. Widin. Zaku.*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, Volume X (1938), 136-138, 147-148, 174, 204, 448, 460-461, 864-865, 1031.
- 5) *Storia della separazione della Chiesa greca dalla Chiesa Romana*, in *Incontro ai Fratelli separati di Oriente*, Roma 1945, 61-74.
- 6) *Italogreci e Italo-Albanesi*, in *Idem*, 141-153.
- 7) *Sollecitudine e premure dei Papi del rinascimento di promuovere il ritorno degli Orientali dissidenti alla Chiesa*, in *Idem*, 165-181.
- 8) *Le differenze esistenti fra la disciplina ecclesiastica latina e la disciplina ecclesiastica orientale*, in *Idem*, 391-405.
- 9) *Perché dobbiamo promuovere il ritorno degli Orientali dissidenti alla Chiesa?*, in *Idem*, 425-439.
- 10) *Difficoltà psicologiche che ostacolano la riunione delle Chiese orientali separate*, in *Idem*, 441-452.
- 11) *Chiese di rito orientale cattolico*, in *Unitas* 1 (1946), 34-42.

¹⁰² Si segue l'ordine cronologico delle pubblicazioni.

- 12) *Chiese orientali cattoliche e dissidenti*, in *Unitas* 4 (1949), 18-30.
- 13) *Piety, Terrain of Reunion*, in *Unitas* 5 (1950), 264-266.
- 14) *La pietà: terreno d'unione dell'ottavario di preghiere "Pro Unione"*, in *Unitas* 5 (1950), 248-251.
- 15) *Dopo la lettera apostolica ai popoli della Russia*, in *La Civiltà Cattolica*, III, 1952, 561-568.
- 16) *The Catholic and Dissident Churches of the East*, in *Unity Studies* 4 (1952), 12.
- 17) *Oriente cristiano. Caratteristiche giuridiche*, in *Enciclopedia Cattolica*, Volume IX (1952), 316-318.
- 18) *Oriente Cristiano. Il problema dell'Unione*, in *Idem*, 322-323.
- 19) *A Catholicizing Trend among the Lutherans of Germany*, in *Unitas* 8 (1953), 28-30.
- 20) *Neuf siècles de schisme entre l'Eglise d'Orient et d'Occident*, in *Nouvelle Revue Théologique* 76 (1954), 576-610.

[C] *Scritti riguardanti il matrimonio*¹⁰³

- 1) *Quibus normis matrimonium regatur quod inter fideles diversi ritus contrahitur*, in *Miscellanea A. Vermeersch S.I.*, Volume I, *Analecta Gregoriana IX*, Roma 1935, 241-255.
- 2) *Regunturne Orientales dissidentes legibus matrimonialibus Ecclesiae latinae?*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 27 (1938), 7-20.
- 3) *Adnotationes ad motu proprio 'Crebrae allatae sunt'*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 38 (1949), 93-125.
- 4) *De nova disciplina matrimoniali Ecclesiae Orientalis*, in *Monitor Ecclesiasticus* 75 (1950), 87-92.
- 5) *Questions concernant le mariage des sous-diacres orientaux après la promulgation du Motu Proprio "Crebrae allatae sunt"*, in *Proche-Orient Chrétien* 1 (1951), 1-9.
- 6) *De interpretatione Can. 83, Motu Proprio 'Crebrae allatae sunt'*, in *Monitor Ecclesiasticus* 76 (1951), 505-514.
- 7) *Responsum ad propositum dubium. Litterae apostolicae motu proprio datae „Crebrae allatae sunt“ Canonis 86 §1 n°2 interpretatio authentica. Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus* 77 (1952), 421-428.
- 8) *Responsa ad proposita dubia. Litterae apostolicae motu proprio datae „Crebrae allatae sunt“ Canonis 85 interpretatio authentica. Litterae*

¹⁰³ Si segue l'ordine cronologico delle pubblicazioni.

apostolicae motu proprio datae „Sollicitudinem nostram“ Canonis 72 §1 n°6 interpretatio authentica; Canonis 151 §1 interpretatio authentica. Adnotationes, in Monitor Ecclesiasticus 78 (1953), 212-218.

- 9) *Litterae apostolicae motu proprio datae “Crebrae allatae sunt”. Interpretationes authenticae can. 18 §2, can. 31, can. 32 §5, can. 85 §2, can. 86 §1 n°2, can. 88 §3. Adnotationes, in Monitor Ecclesiasticus 78 (1953), 573-584.*
- 10) *Responsa ad proposita dubia Litterae apostolicae motu proprio datae “Crebrae allatae sunt” de Disciplina Sacramenti Matrimonii, Interpretationes authenticae can. 35, can. 18 §2, can. 31, can. 32 §5, can. 85 §2, can. 86 §1 n°2, can. 88 §3, in Proche-Orient Chrétien 3 (1953), 249-259.¹⁰⁴*
- 11) *Canon 5 Codicis Iuris Canonici possitne applicari ad interpretationem canonis 88 §3 motu proprio „Crebrae allatae sunt“, ubi de matrimoniis mixti ritus agitur?, in Monitor Ecclesiasticus 80 (1955), 334-337.*
- 12) *De disciplina sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientali: iuxta Motu proprio “Crebrae allatae sunt” (Ad usum privatum auditorum.), Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1958.*

GEORGES RUYSEN S.J.

¹⁰⁴ Anche se alla fine dell'articolo non appare il nome di Padre HERMAN, siamo in sostanza sicuri che questo scritto sia di propria sua mano, siccome riferisce lui stesso a quest'articolo nel suo articolo pubblicato lo stesso anno (1953) in *Monitor Ecclesiasticus* 78 (1953), 581: «*Post nostrum Responsum haec interpretatio non iam susteniri posse videtur. Cfr. Proche-Orient Chrétien, p. 257*».